



Associazione Musicale Culturale

"AEDE"

via Arco Pagliara 4

74022 - Fragagnano (TA)

C.F. 90221100739



VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ASSOCIATI

L'anno 2026, il giorno 18 del mese di agosto, alle ore 19,30, presso la sede dell'Associazione, si è riunita in **Assemblea Straordinaria** l'Assemblea degli associati dell'Associazione **Musicale Culturale Aede**, regolarmente convocata, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Adeguamento dello Statuto dell'Associazione alle disposizioni del **D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore)** e alle indicazioni formulate dall'Ufficio competente del **RUNTS – Regione Puglia**, nell'ambito del procedimento di iscrizione dell'Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
2. Approvazione del testo aggiornato dello Statuto;
3. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea la **Sig.ra Galeone Rita**, la quale, constatata la regolare convocazione dell'Assemblea e verificata la presenza del numero di associati previsto dallo Statuto, dichiara l'Assemblea validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Viene chiamata a svolgere le funzioni di **Segretario verbalizzante** la **Sig.ra Lanzo Rosaria**, che accetta l'incarico.

La Presidente illustra ai presenti le ragioni che rendono necessario procedere all'adeguamento dello Statuto dell'Associazione, in conformità alle disposizioni del **D.Lgs. n. 117/2017 – Codice del Terzo Settore**, nonché alle richieste e alle indicazioni formulate dall'Ufficio competente nell'ambito dell'istruttoria relativa alla domanda di iscrizione dell'Associazione al **RUNTS – Registro Unico Nazionale del Terzo Settore**.

La Presidente precisa che le modifiche proposte sono finalizzate a rendere lo Statuto conforme alla normativa del Terzo Settore e a consentire il completamento dell'iter amministrativo per l'iscrizione dell'Associazione nella sezione **Associazioni di Promozione Sociale (APS)** del RUNTS.

Viene quindi sottoposto all'esame dell'Assemblea il testo aggiornato dello Statuto, precedentemente predisposto e illustrato ai presenti, contenente le modifiche e le integrazioni necessarie ai fini dell'adeguamento richiesto.



Dopo ampia discussione, durante la quale vengono esaminati i singoli adeguamenti statutari, l'Assemblea

DELIBERA

1. di approvare e fare propria la nuova formulazione dello **Statuto dell'Associazione Musicale Culturale Aede**, adeguato alle disposizioni del **D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore)** e alle indicazioni formulate dall'Ufficio competente del RUNTS nell'ambito del procedimento di iscrizione dell'Associazione;
2. di approvare integralmente il testo dello **Statuto aggiornato**, che viene allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
3. di dare atto che il nuovo Statuto sostituisce integralmente il precedente Statuto dell'Associazione;
4. di confermare la volontà dell'Associazione di proseguire e completare il procedimento di iscrizione al **Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)** nella sezione dedicata alle **Associazioni di Promozione Sociale (APS)**;
5. di conferire alla **Sig.ra Lanzo Rosaria**, nella sua qualità di **Segretaria dell'Associazione**, appositamente delega a curare, in nome e per conto dell'Associazione, tutti gli adempimenti necessari per la **registrazione del presente verbale e dello Statuto adeguato presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente**, ivi compresa la presentazione della documentazione, la sottoscrizione degli eventuali moduli e richieste necessari, il pagamento delle eventuali imposte, tasse e diritti dovuti, nonché il ritiro delle ricevute e degli atti registrati.

La Sig.ra Lanzo Rosaria è altresì autorizzata a compiere ogni ulteriore adempimento presso l'Agenzia delle Entrate che si renda necessario ai fini della corretta registrazione del verbale e dello Statuto e, successivamente, a utilizzare la documentazione registrata per il **completamento dell'iter di iscrizione dell'Associazione al RUNTS**.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 21,10.

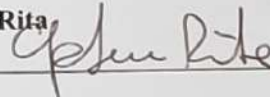
Letto, approvato e sottoscritto.

Fragagnano, 19 agosto 2026

La Presidente dell'Assemblea

Galeone Rita

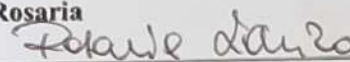
Firma



Il Segretario verbalizzante

Lanzo Rosaria

Firma



STATUTO

ASSOCIAZIONE MUSICALE CULTURALE AEDE

Art. 1. Costituzione – Denominazione - Sede – Durata. È costituita, nel numero minimo di associati previsto dalla legge, con sede legale nel Comune di Fragagnano (TA), in via Arco Pagliara n. 4, un'associazione denominata **"Associazione Musicale Culturale Aede"**.
A seguito dell'iscrizione nella sezione "Associazioni di Promozione Sociale" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), l'Associazione assumerà la denominazione **"Associazione Musicale Culturale Aede APS"**, utilizzando il relativo acronimo secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
L'Associazione è costituita ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni e integrazioni.
Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, salvo diversa disposizione di legge.
La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2. L'Associazione Musicale Culturale Aede, di seguito denominata per brevità "Associazione", è un ente senza scopo di lucro che, a seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), assume la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) e, con l'iscrizione nella relativa sezione del RUNTS, la qualifica di Associazione di Promozione Sociale (APS).
L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e si ispira ai principi di democrazia, partecipazione, uguaglianza e gratuità delle attività svolte dagli associati e dai volontari.
L'Associazione ha lo scopo di promuovere e diffondere la cultura musicale, teatrale e artistica, valorizzando in particolare le tradizioni culturali del territorio attraverso attività corali, musicali, teatrali, formative e culturali.

Art. 3. Finalità e attività. L'Associazione opera senza scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni e integrazioni.
In particolare, l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale:

a) **educazione, istruzione e formazione professionale**, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, di cui all'art. 5, comma 1, lettera d), del D. Lgs. 117/2017;

b) **organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale**, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1, lettera i), del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione promuove e diffonde la cultura musicale, teatrale e artistica quale strumento di crescita personale, formazione, inclusione sociale e partecipazione alla vita della comunità, con particolare attenzione alla valorizzazione delle tradizioni culturali e artistiche del territorio.

A tal fine, l'Associazione promuove e realizza attività corali e musicali, attività teatrali, iniziative formative e culturali, spettacoli, concerti, rassegne, laboratori e altre iniziative coerenti con le proprie finalità istituzionali.
L'Associazione può collaborare con enti pubblici e privati, istituzioni scolastiche, parrocchie, enti ecclesiastici, associazioni, fondazioni, altri Enti del Terzo Settore e ogni altro soggetto interessato alla promozione della cultura, dell'arte, della musica e delle tradizioni del territorio.

Art. 4. Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione realizza, in via principale, le seguenti attività di interesse generale:

- a) organizzazione, gestione e promozione delle attività del **coro associativo**, comprese le prove, la formazione musicale, le esibizioni e le iniziative volte alla diffusione della cultura e della pratica corale;
- b) realizzazione e partecipazione a **concerti, rassegne canore, manifestazioni musicali e artistiche**, nonché ad altre iniziative culturali coerenti con le finalità dell'Associazione;
- c) svolgimento di attività di **animazione musicale e partecipazione a celebrazioni ed eventi**, anche di carattere religioso, attraverso prestazioni corali e musicali coerenti con le finalità culturali e artistiche dell'Associazione;
- d) organizzazione e gestione della **compagnia teatrale amatoriale** dell'Associazione, comprese le attività di preparazione, prova, allestimento e rappresentazione di spettacoli teatrali;
- e) produzione e rappresentazione di **commedie, opere e spettacoli teatrali**, con particolare attenzione al teatro in vernacolo, alla cultura popolare e alla valorizzazione delle tradizioni linguistiche e culturali locali, anche mediante rappresentazioni all'aperto e nell'ambito di manifestazioni e iniziative pubbliche o private;
- f) **ideazione, produzione, organizzazione e realizzazione di musical, spettacoli musicali e produzioni artistiche multidisciplinari**, anche di particolare complessità e dimensione, che integrino musica, canto,



recitazione, danza, scenografia e altre forme di espressione artistica, anche mediante rappresentazioni all'aperto e in spazi pubblici o privati;

g) organizzazione e realizzazione di **corsi, laboratori, seminari, incontri e altre attività formative** in ambito musicale, corale, teatrale, artistico e culturale, finalizzati alla diffusione delle conoscenze, allo sviluppo delle capacità personali e artistiche e alla partecipazione della comunità;

h) promozione e realizzazione di **iniziative culturali, artistiche, ricreative e sociali**, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, istituzioni scolastiche, parrocchie, enti ecclesiastici, associazioni, fondazioni e altri Enti del Terzo Settore;

i) organizzazione e partecipazione a **eventi, manifestazioni, rassegne, festival e iniziative culturali e artistiche**, anche al di fuori del territorio comunale, purché coerenti con le finalità dell'Associazione;

j) realizzazione di attività finalizzate alla **conservazione, valorizzazione e diffusione del patrimonio culturale immateriale e delle tradizioni locali**, con particolare riferimento alla musica, al canto, al teatro, al vernacolo e alla cultura popolare;

k) promozione della **partecipazione e dell'inclusione sociale** attraverso la musica, il teatro e le altre forme di espressione artistica e culturale, favorendo il coinvolgimento delle diverse generazioni e della comunità locale;

l) collaborazione e partecipazione a **progetti e iniziative** promossi da Enti del Terzo Settore, enti pubblici e privati, istituzioni, realtà culturali e sociali, purché coerenti con le finalità istituzionali dell'Associazione;

m) svolgimento di **attività di raccolta fondi**, anche attraverso iniziative, manifestazioni, spettacoli e altre attività consentite dalla legge, finalizzate al sostegno delle attività di interesse generale dell'Associazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza e delle disposizioni previste dalla normativa vigente.

Art. 5. Attività di volontariato e collaborazione. Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Associazione si avvale in via prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neppure indiretti, esclusivamente per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e alle condizioni stabiliti dall'Associazione e dalla normativa vigente. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, l'Associazione può inoltre avvalersi, nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa vigente, di lavoratori dipendenti, collaboratori, prestatori di lavoro autonomo o di altre forme di collaborazione, purché tali soggetti non svolgano contemporaneamente attività di volontariato per l'Associazione.

Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione può aderire ad altri organismi, comprese le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati, istituzioni, associazioni, fondazioni, altri Enti del Terzo Settore per la realizzazione delle proprie attività.

Art. 6. Attività diverse. Ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), l'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente Statuto, purché siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e siano svolte nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla normativa vigente.

L'individuazione e l'eventuale svolgimento delle attività diverse sono deliberati dal Consiglio Direttivo, che ne documenta il carattere secondario e strumentale nei modi previsti dalla legge.

Art. 7. Associati. Possono diventare associati dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne facciano richiesta, che condividano le finalità associative e che intendano contribuire al perseguimento degli scopi dell'Associazione.

L'ammissione degli associati è deliberata dal Consiglio Direttivo secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività svolte dall'Associazione.

Gli associati hanno diritto di partecipare alla vita associativa secondo le modalità previste dal presente Statuto e sono tenuti a rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali.

Il mantenimento della qualifica di associato è subordinato al pagamento della quota associativa annuale, stabilita dal Consiglio Direttivo.

Art. 8. La domanda di ammissione ad associato deve essere presentata al Consiglio Direttivo, che delibera in merito all'accoglimento o al rigetto della richiesta.



Il Consiglio Direttivo valuta le domande sulla base dei requisiti previsti dal presente Statuto e secondo criteri non discriminatori e coerenti con le finalità dell'Associazione.

L'eventuale provvedimento di rigetto della domanda di ammissione deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato.

L'aspirante associato può chiedere il riesame della decisione da parte dell'Assemblea degli associati, secondo le modalità previste dal presente Statuto.

L'avvenuta ammissione dell'associato viene annotata nel libro degli associati.

Art. 9. L'eventuale rigetto della domanda di ammissione ad associato deve essere comunicato per iscritto all'interessato entro 60 giorni dalla deliberazione del Consiglio Direttivo, con l'indicazione dei motivi che hanno determinato il diniego.

L'aspirante associato, entro 60 giorni dalla comunicazione del rigetto, ha facoltà di presentare ricorso all'Assemblea degli associati, che esamina la richiesta nella prima riunione utile e adotta una decisione definitiva.

Art. 10. Diritti e doveri degli associati. Gli associati hanno il diritto di:

a) essere informati sulle attività e sulle iniziative dell'Associazione;

b) partecipare alla vita associativa e alle Assemblee con diritto di voto, secondo quanto previsto dal presente Statuto;

c) eleggere ed essere eletti alle cariche sociali;

d) partecipare alle attività associative secondo le modalità stabilite dagli organi sociali;

e) esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Presidente, secondo le modalità e nei termini previsti dalla legge e dal presente Statuto.

Gli associati hanno inoltre il diritto di recedere dall'appartenenza all'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati hanno pari diritti e doveri.

Gli associati sono tenuti a:

a) rispettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali;

b) contribuire, secondo le proprie possibilità e nel rispetto delle finalità associative, alla realizzazione degli scopi dell'Associazione;

c) versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa e ogni altra somma versata all'Associazione non è rimborsabile, rivalutabile né trasmissibile.

I diritti di partecipazione alla vita associativa non sono trasferibili.

Gli associati che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono vantare alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 11. Perdita della qualità di associato. La qualità di associato si perde:

a) per decesso;

b) per mancato pagamento della quota associativa annuale, nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;

c) per recesso volontario, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'Associazione, fermo restando l'obbligo di versare la quota associativa relativa all'anno in corso;

d) per esclusione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell'associato che tenga comportamenti gravemente contrari alle finalità dell'Associazione, violi le disposizioni del presente Statuto o degli eventuali regolamenti interni, arrechi grave danno morale o materiale all'Associazione ovvero tenga comportamenti incompatibili con la permanenza nel rapporto associativo.

Prima dell'adozione del provvedimento di esclusione, l'associato deve essere informato per iscritto dei fatti contestati e deve avere la possibilità di presentare le proprie osservazioni.

La deliberazione di esclusione deve essere motivata e comunicata per iscritto all'interessato.

Contro il provvedimento di esclusione l'associato può proporre ricorso all'Assemblea entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento. L'Assemblea delibera in via definitiva nella prima riunione utile.

Art. 12. Volontari. Sono volontari le persone che, per libera scelta, prestano in modo personale, spontaneo e gratuito la propria attività a favore dell'Associazione, senza fini di lucro, neppure indiretti, ed esclusivamente per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, neppure dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.



I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 18 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

I volontari sono iscritti in un apposito registro, tenuto aggiornato secondo le disposizioni vigenti.

Art. 13. Sostenitori. Possono essere riconosciuti quali sostenitori dell'Associazione tutte le persone che, condividendone le finalità e gli ideali, intendano contribuire al perseguimento degli scopi associativi mediante un sostegno economico libero e volontario.

I sostenitori non rivestono la qualifica di associati e, pertanto, non hanno diritto di voto né diritto di elettorato attivo e passivo.

I sostenitori hanno diritto ad essere informati sulle iniziative e sulle attività promosse dall'Associazione e possono partecipare alle manifestazioni e agli eventi organizzati dall'Associazione secondo le modalità stabilite dagli organi sociali.

Il contributo versato dai sostenitori è libero e volontario e non attribuisce alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 14. Lavoratori. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non svolgano attività di volontariato, quando ciò sia necessario per lo svolgimento delle attività di interesse generale e per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione.

I rapporti di lavoro sono regolati dalla normativa vigente e, per quanto applicabile, dai contratti collettivi di riferimento.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività dell'Associazione non può essere superiore ai limiti previsti dall'art. 36 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 15. Organi sociali e cariche elettive. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo, nei casi previsti dalla legge o qualora eletto;
- d) il Revisore legale dei conti, nei casi previsti dalla legge o qualora eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive e sono svolte a titolo gratuito.

Ai componenti degli organi sociali possono essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività svolta, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 16. L'Assemblea degli associati. L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Ciascun associato ha diritto ad un voto, purché iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

Gli associati minorenni hanno diritto di partecipare alla vita associativa. Il diritto di voto degli associati minorenni è esercitato, fino al compimento della maggiore età, per il tramite di chi esercita la responsabilità genitoriale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente dell'Associazione ed è convocata:

- a) almeno una volta all'anno;
- b) entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio o del rendiconto;
- c) ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario;
- d) quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

La convocazione dell'Assemblea è deliberata dal Consiglio Direttivo, che stabilisce il giorno e l'ora della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della riunione e deve essere comunicata agli associati secondo le modalità stabilite dal presente Statuto.

Art. 17. Convocazione dell'Assemblea. L'Assemblea è convocata almeno dieci giorni prima della data prevista per la riunione mediante comunicazione agli associati effettuata tramite lettera raccomandata, consegnata a mano con firma per ricevuta, posta elettronica o altri mezzi tecnologici idonei a garantire la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della riunione, nonché l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare.

All'Assemblea sono convocati tutti gli associati, anche se sospesi o sottoposti a procedimento di esclusione, in attesa della decisione definitiva dell'Assemblea.



In caso di convocazione mediante strumenti di comunicazione elettronica, la comunicazione deve essere inviata all'indirizzo o al recapito comunicato dall'associato all'Associazione e deve consentire di verificare l'avvenuta ricezione.

In caso di particolare urgenza, adeguatamente motivata, il Presidente può convocare l'Assemblea con un termine inferiore a quello ordinario, purché sia garantita a tutti gli associati la possibilità di conoscere tempestivamente la convocazione e di partecipare alla riunione.

Art. 18. Competenze dell'Assemblea. L'Assemblea degli associati ha i seguenti compiti:

- a) approvare il bilancio di esercizio e, quando previsto dalla legge, il bilancio sociale;
- b) approvare il programma generale annuale delle attività dell'Associazione;
- c) eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone preventivamente il numero;
- d) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge o qualora istituito, i componenti dell'Organo di controllo, determinandone il numero;
- e) nominare e revocare, quando previsto dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- f) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- g) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere eventuale azione di responsabilità nei loro confronti;
- h) deliberare sui ricorsi presentati dagli associati contro i provvedimenti di esclusione adottati dal Consiglio Direttivo;
- i) deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- j) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- k) discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- l) deliberare su ogni altro argomento attribuito alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo o dal presente Statuto.

Art. 19. Costituzione e validità dell'Assemblea. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega scritta conferita ad altro associato, anche in calce all'avviso di convocazione.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti.

Ciascun associato può ricevere un numero massimo di tre deleghe scritte da parte di altri associati, salvo quanto diversamente previsto dalla normativa vigente. La delega deve essere sottoscritta dal delegante e può essere conferita anche in calce all'avviso di convocazione.

È ammessa la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, nonché l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato partecipante e votante e siano garantiti i principi di democraticità e parità di trattamento degli associati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte a maggioranza dei voti espressi dai presenti, salvo le maggioranze diverse previste dalla legge o dal presente Statuto.

Art. 20. Modifiche dello Statuto e scioglimento dell'Associazione. Per le modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, l'Assemblea delibera con la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

Restano ferme le disposizioni inderogabili previste dalla normativa vigente in materia di scioglimento, estinzione e devoluzione del patrimonio degli Enti del Terzo Settore.

Art. 21. Modalità di votazione e verbale dell'Assemblea. Nelle deliberazioni riguardanti l'approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo, questi ultimi non hanno diritto di voto.

Le votazioni si svolgono normalmente per alzata di mano, salvo che l'Assemblea deliberi diversamente o che si tratti dell'elezione delle cariche sociali, per la quale si procede mediante voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono immediatamente esecutive, salvo diversa disposizione della legge o dello Statuto.

Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto apposito verbale, contenente le deliberazioni assunte e una sintesi della discussione, sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Art. 22. Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea degli associati.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo devono essere scelti tra gli associati dell'Associazione.



Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo incarico, chi si trovi nelle condizioni previste dalla normativa vigente che comportino l'incapacità di ricoprire cariche direttive.
I componenti del Consiglio Direttivo provvedono agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di iscrizione e aggiornamento dei dati nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Eventuali limitazioni al potere di rappresentanza devono risultare dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore per essere opponibili ai terzi.

Art. 23. Convocazione e funzionamento del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta vi sia necessità di deliberare su questioni di competenza dell'organo, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.
La convocazione è effettuata almeno cinque giorni prima della riunione mediante comunicazione agli interessati, tramite avviso presso la sede sociale, posta elettronica o altri mezzi idonei a garantire la conoscenza della convocazione.
Nei casi di particolare urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato anche con un preavviso di sole 24 ore, mediante comunicazione telefonica o altri mezzi idonei.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le votazioni sono normalmente palesi, salvo che riguardino nomine, incarichi o questioni relative a persone, per le quali si procede a scrutinio segreto.

Art. 24. Competenze del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e compie tutti gli atti necessari per la realizzazione delle finalità associative che non siano riservati dalla legge o dal presente Statuto alla competenza dell'Assemblea degli associati.

In particolare, il Consiglio Direttivo:

- a) elegge tra i propri componenti il Presidente e il Vicepresidente;
- b) nomina il Segretario e il Tesoriere;
- c) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- d) predispone e propone all'Assemblea il programma annuale delle attività;
- e) attua gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- f) individua le eventuali attività diverse da quelle di interesse generale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- g) predispone annualmente il bilancio di esercizio e, quando previsto dalla legge, il bilancio sociale, sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea;
- h) conferisce procure generali o speciali;
- i) gestisce gli eventuali rapporti di lavoro dipendente o autonomo necessari al perseguimento delle finalità associative;
- j) propone all'Assemblea eventuali regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e dei suoi organi;
- k) esamina le domande di ammissione di nuovi associati e delibera in merito all'accoglimento o al rigetto;
- l) ratifica o respinge i provvedimenti adottati dal Presidente nei casi di urgenza;
- m) delibera in merito alla perdita della qualità di associato nei casi previsti dal presente Statuto;
- n) delibera sull'ammissione dell'Associazione ad altri enti, associazioni o reti associative, quando ciò sia coerente con le finalità statutarie;
- o) compie ogni altro atto necessario o utile al perseguimento delle finalità dell'Associazione che non sia espressamente attribuito dalla legge o dal presente Statuto alla competenza dell'Assemblea o di altri organi sociali.

Art. 25. Cessazione e sostituzione dei componenti del Consiglio Direttivo. In caso di cessazione dalla carica di uno o più componenti del Consiglio Direttivo per dimissioni, decesso o altra causa di decadenza, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione mediante il primo dei non eletti nella graduatoria risultante dalle elezioni.

Qualora la graduatoria dei non eletti sia esaurita o non disponibile, il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea degli associati per procedere alle elezioni suppletive dei componenti da sostituire.

I nuovi consiglieri rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo in carica.

Qualora venga a mancare un numero di consiglieri superiore alla metà dei componenti in carica, il Presidente deve convocare senza indugio l'Assemblea degli associati per procedere al rinnovo dell'intero Consiglio Direttivo.

Art. 26. Il Presidente. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, ne ha la rappresentanza di fronte ai terzi e ha l'uso della firma sociale.



Il Presidente dura in carica per la stessa durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.
Il Presidente è autorizzato a riscuotere somme e pagamenti di qualsiasi natura e titolo e a rilasciare le relative quietanze.
Può delegare parte dei propri poteri ad altri componenti del Consiglio Direttivo o ad associati mediante procura generale o speciale, nei limiti previsti dalla legge e dal presente Statuto.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.
In caso di particolare necessità e urgenza, il Presidente può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli alla successiva ratifica del Consiglio stesso.
Qualora il Consiglio Direttivo non provveda alla ratifica dei provvedimenti adottati, il Presidente risponde personalmente degli atti compiuti.

Art. 27. Il Tesoriere. Al Tesoriere spetta il compito di curare la gestione economica e finanziaria dell'Associazione, tenere e aggiornare i libri contabili e predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate e i pagamenti dell'Associazione secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e nel rispetto delle disposizioni di legge e delle deliberazioni degli organi sociali.
Al Tesoriere può essere conferito il potere di operare con banche e uffici postali, compresa la facoltà di effettuare versamenti, prelievi, bonifici, pagamenti e ogni altra operazione necessaria allo svolgimento delle funzioni affidategli.

Il Consiglio Direttivo stabilisce i limiti e le modalità di esercizio dei poteri attribuiti al Tesoriere, anche con riferimento ai rapporti con il Presidente.

Il Tesoriere rende conto della gestione economica e finanziaria dell'Associazione al Consiglio Direttivo e collabora alla predisposizione del bilancio di esercizio e degli eventuali rendiconti previsti dalla normativa vigente.

Art. 28. Il Segretario. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli associati, provvedendo alla loro trascrizione negli appositi libri sociali affidati alla sua custodia.

Il Segretario cura inoltre la tenuta e l'aggiornamento del libro degli associati e degli altri libri sociali previsti dalla normativa vigente e dal presente Statuto.

Il Segretario collabora con il Presidente e con il Consiglio Direttivo nello svolgimento degli adempimenti amministrativi dell'Associazione e cura, per quanto di propria competenza, la conservazione della documentazione sociale.

In caso di assenza o impedimento del Segretario, il Consiglio Direttivo può affidare temporaneamente le relative funzioni ad altro componente del Consiglio Direttivo.

Art. 29. L'Organo di controllo. L'Assemblea degli associati nomina un Organo di controllo, anche monocratico, nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e integrazioni, ovvero qualora lo ritenga opportuno in relazione alla complessità delle attività svolte dall'Associazione o alla rilevanza delle risorse amministrate.

Al componenti dell'Organo di controllo si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente e, in particolare, gli articoli 2397 e 2399 del Codice civile, in quanto compatibili.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Quando previsto dalla legge, l'Organo di controllo esercita anche la revisione legale dei conti, purché sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 30. Revisore legale dei conti. L'Associazione nomina il Revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, nei casi in cui la nomina sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e integrazioni.

Qualora la revisione legale dei conti sia esercitata dall'Organo di controllo, lo stesso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, nei casi previsti dalla normativa vigente.

L'Assemblea degli associati può inoltre nominare un Revisore legale dei conti, anche qualora non sussista un obbligo di legge, quando lo ritenga opportuno in relazione alla complessità delle attività svolte o alla rilevanza delle risorse amministrate dall'Associazione.



La nomina, la durata dell'incarico, i requisiti, i compiti e la cessazione dall'incarico sono disciplinati dalla normativa vigente.

Art. 31. Patrimonio, esercizio sociale e bilancio. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo provvede alla predisposizione del bilancio di esercizio o del rendiconto previsto dalla normativa vigente, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati entro il termine stabilito dalla legge.

Il bilancio o il rendiconto sono redatti secondo gli schemi e le modalità previsti dalla normativa vigente in materia di Enti del Terzo Settore, tenendo conto della natura e delle dimensioni dell'Associazione.

Qualora ricorrano i presupposti previsti dalla legge, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il bilancio o il rendiconto, una volta approvati dall'Assemblea, sono conservati agli atti dell'Associazione e messi a disposizione degli associati secondo quanto previsto dal presente Statuto e dalla normativa vigente.

Art. 32. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative versate dagli associati;
- b) contributi e sovvenzioni di privati, dello Stato, di enti pubblici e privati, di istituzioni e di altri organismi, destinati al sostegno delle attività e dei progetti dell'Associazione;
- c) donazioni, erogazioni liberali, lasciti testamentari ed eredità;
- d) contributi e rimborsi derivanti da convenzioni e accordi con enti pubblici e privati;
- e) proventi derivanti dalle attività di interesse generale svolte dall'Associazione, nel rispetto della normativa vigente;
- f) proventi derivanti da attività di raccolta fondi, realizzate anche mediante iniziative, manifestazioni e spettacoli, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza e delle disposizioni previste dalla normativa vigente;
- g) rendite e proventi derivanti dal patrimonio dell'Associazione;
- h) proventi derivanti dalle eventuali attività diverse di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e integrazioni, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- i) ogni altra entrata consentita dalla normativa vigente e coerente con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione.

Le eventuali attività diverse sono individuate dal Consiglio Direttivo e sono svolte nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla normativa vigente.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 33. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- b) valori mobiliari, titoli e altre disponibilità finanziarie consentite dalla normativa vigente;
- c) donazioni, eredità, lasciti testamentari e altre liberalità;
- d) eventuali fondi di riserva, accantonamenti e altre disponibilità patrimoniali comunque acquisite nel rispetto della legge.

Il patrimonio dell'Associazione è destinato esclusivamente al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.

È fatto divieto di distribuire, anche indirettamente, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Art. 34. Il patrimonio dell'Associazione deve essere utilizzato esclusivamente per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto, nel rispetto delle disposizioni di legge.

Le quote associative sono personali, intrasferibili e non rivalutabili. Esse non possono essere restituite, neppure in caso di recesso, esclusione o decesso dell'associato.

In caso di cessazione del rapporto associativo per dimissioni, esclusione o decesso dell'associato, la quota associativa versata rimane acquisita al patrimonio dell'Associazione e l'associato cessato non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di cessazione del rapporto associativo.

Gli eventuali utili e avanzi di gestione sono destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività statutarie o all'incremento del patrimonio dell'Associazione.

Art. 35. Libri sociali. L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;



- b) il registro dei volontari che svolgono attività di volontariato presso l'Associazione;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati, nel quale devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e degli eventuali altri organi sociali.
I libri sociali sono tenuti e conservati secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo quanto previsto dall'art. 10 del presente Statuto.

Art. 36. Pubblicità e trasparenza. Il Consiglio Direttivo assicura la pubblicità e la trasparenza degli atti relativi alla vita e alle attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali e ai libri sociali obbligatori.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali e la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, previa richiesta scritta al Presidente.

Il Presidente provvede a consentire la consultazione della documentazione richiesta entro un termine ragionevole e comunque nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela della riservatezza e dei dati personali.

La consultazione può avvenire presso la sede dell'Associazione o con altre modalità concordate con il Presidente, anche mediante strumenti informatici, quando disponibili.

Il diritto di consultazione deve essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio al regolare funzionamento dell'Associazione.

Art. 37. Bilancio sociale e informativa sociale. L'Associazione adempie agli obblighi di pubblicità, trasparenza e informazione previsti dalla normativa vigente in materia di Enti del Terzo Settore. Qualora ricorrano i presupposti previsti dalla legge, l'Associazione provvede alla redazione e alla pubblicazione del bilancio sociale secondo le modalità e le forme stabilite dalla normativa vigente. Qualora ricorrano i presupposti previsti dalla legge, l'Associazione provvede altresì alla pubblicazione, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce, degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti degli organi sociali dell'Organo di controllo, agli eventuali dirigenti, nonché agli associati, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. L'Associazione assicura inoltre il rispetto degli ulteriori obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla normativa vigente.

Art. 38. Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea degli associati con le modalità e le maggioranze previste dall'art. 20 del presente Statuto.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo, esaurita la procedura di liquidazione, è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio competente del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore individuati dall'Assemblea degli associati, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Gli eventuali atti di devoluzione del patrimonio residuo sono compiuti nel rispetto delle disposizioni previste dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e integrazioni.

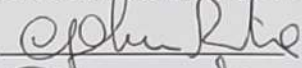
In nessun caso il patrimonio residuo, gli utili, gli avanzi di gestione, i fondi o le riserve possono essere distribuiti, neppure indirettamente, agli associati, ai fondatori, agli amministratori o agli altri componenti degli organi sociali, ai lavoratori e ai collaboratori dell'Associazione.

La devoluzione del patrimonio è effettuata nel rispetto delle disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e integrazioni.

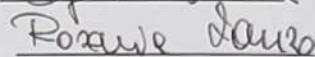
Art. 39. Norma finale. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni e integrazioni, nonché le altre disposizioni di legge vigenti in materia.

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea straordinaria degli associati in data

Il Presidente Galeone Rita



Il Segretario Lanzo Rosaria





Atto registrato il 19 del 100 2026 serie 3 al n° 910
imposte liquidate per € 200,00 per n° anni

IL FUNZIONARIO
Marcello ABRESCHIA
Delega del Direttore Provinciale

